Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 gennaio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **769**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1975, n. **770**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio per la facoltà di farmacia di Milano . . . . . Pag. 459

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 683) . . . . . Pag. 459

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.
Rideterminazione della dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 460

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, in Roma. Pag. 460

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.
Revoca, parziale, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio Travenol S.p.a., in Sesto Fiorentino . . . . Pag. 461

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.
Conferma del vincolo panoramico, sulla zona Monte-Mauro-Monte Tondo-Monte della Volpe (Vena del Gesso), nei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella. Pag. 461

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Carpi . . . . Pag. 462

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.
Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria . . . . Pag. 462

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze . . . . Pag. 462

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXVIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXIX Salone della macchina agricola », in Verona . . . . . Pag. 463

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LIV Fiera di Milano - Campionaria internazionale » . . . . Pag. 463

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia . . . . Pag. 463

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone biennale delle colture protette Protagri », in Verona . . . . Pag. 464

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Perborina K di Giovanni Pagni e C - Successori, in Firenze . . . . Pag. 464

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1976.
Nomina di un sindaco effettivo del Banco di Napoli. Pag. 464

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.
Perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo . . . . . . Pag. 465

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.
Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali . . . Pag. 465

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.
Perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette . . Pag. 465

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.
Modificazioni alla tabella « Esport » . . Pag. 466

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1976. Pag. 467

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1976 . . . . Pag. 468

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 dicembre 1975.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ardara . . . . Pag. 468

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 501° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie. Pag. 469

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 469

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di cinquantadue società cooperative . . Pag. 469

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni. Pag. 470

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Estratto dal verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 470

Regione Friuli-Venezia Giulia: Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società « Cooperativa facchini alfa prima », società cooperativa a r.l., in Trieste . . . . Pag. 470

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 471

Ospedale specializzato « M. Gallo » di Osimo: Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso a due posti di assistente medico . . . . Pag. 479

Ospedale « A. Angelucci » di Subiaco: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 479

Consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio: Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria. Pag. 479

Ospedale « S. Giuseppe » di Empoli: Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di fisioterapia . . . . Pag. 479

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 479

Ospedale « S. Antonio abate » di Trapani: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 480

Ospedale civile di Montebelluna: Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale . . . . Pag. 480

Ospedale civile « Fraternita S. Maria della misericordia » di Urbino: Concorso ad un posto di direttore sanitario. Pag. 480

Ospedale civile di Guastalla: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 480

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 20 GENNAIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Impresa edile immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975. — **Riunione immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1976. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1975. — **Società azionaria cinematografica Acqui - S.A.C.A., società per azioni, in Acqui Terme:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975. — **Unioncine, società per azioni, in Verbania:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975. — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1975. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1976. — **Figli di Pietro Rodeschini, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1975. — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975 (Delibera assembleare 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975 (Delibera assembleare 5 agosto 1957). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975 (Delibera assembleare 12 aprile 1962). — **Bologna football club, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1975. — **Unione agricola polesana, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1975. — **Esercizio cisterne, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1975. — **Sitrasb - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 gennaio 1976. — **Istituto Ganassini, società per azioni di ricerche biochimiche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1975. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1975. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1975. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1975. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **769.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle autorità accademiche dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79 - l'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'istituto di medicina del lavoro viene trasformato nel seguente istituto policattedra:

istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro.

Art. 96 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che l'insegnamento di « biologia delle razze umane » muta denominazione in quella di: « biologia delle popolazioni umane ».

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

antropometria;
ecologia preistorica.

Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

sociologia rurale;
economia della commercializzazione dei prodotti agricoli;
assistenza, consulenza e divulgazione agricola;
idrologia agraria e tecnica dell'irrigazione;
tecnica del diserbo chimico;
tecnica vivaistica (semestrale);
entomologia ortofrutticola;
floricoltura industriale.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di « orticoltura e floricoltura in serra » (semestrale); « virologia » (semestrale); « nematologia » e « acarologia » mutano la denominazione rispettivamente in quella di:

tecnica delle colture protette;
virologia vegetale (semestrale);
nematologia agraria (semestrale);
acarologia agraria (semestrale).

L'art. 145, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria, è modificato nel senso che l'istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici assume la seguente denominazione:

istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici « Narciso Favilli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1975, n. **770.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio per la facoltà di farmacia di Milano.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità ed approvato lo statuto del Consorzio per la facoltà di farmacia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 37

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 683)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 683: « Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 29 dicembre 1975, il secondo e terzo comma dell'art. 1 devono intendersi unificati e pertanto devono leggersi, come un unico comma, nel modo seguente:

« La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente ».

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

Rideterminazione della dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1972, con il quale sono state specificate le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale appartenente a ciascun ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in conformità di quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che, con il citato decreto interministeriale, ai fini della ristrutturazione dei ruoli sopra menzionati, sono stati portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo otto posti relativi ad altrettanti funzionari collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia;

Attesa la necessità di rideterminare, in considerazione della sopracitata disposizione, la dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il quadro 2 della tabella *A* allegata al decreto interministeriale 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974, registro n. 7, foglio n. 217, è modificato come segue:

QUADRO 2

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE
INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530 487 455 426 387	Direttore capo aggiunto	60
307	Direttore	179
257 190	Vice direttore	
		239

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 90

(460)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti rispettivamente capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali inferiori a lire 480 mila annue nonchè di due opzioni e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti rispettivamente capitali ini-

ziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali inferiori a lire 480 mila annue nonchè le seguenti opzioni e condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974, per capitali iniziali da lire 5 milioni);

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza (ad integrazione della analoga approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1974, per rendite iniziali da lire 480 mila);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in una rendita vitalizia immediata su due teste interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione per la conversione del capitale da liquidarsi in caso di morte nelle forme adeguabili in una rendita vitalizia immediata sulla testa del beneficiario, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni di polizza per la conversione del capitale liquidabile in caso di morte nelle forme adeguabili, in una rendita vitalizia immediata adeguabile, sulla testa del beneficiario.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca, parziale, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio Travenol S.p.a., in Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5139 in data 22 gennaio 1973 la ditta Laboratorio Travenol S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Sesto Fiorentino, via di Rimaggio, 253, specialità medicinali e preparati galenici in polveri, granulati, compresse, sciroppi, pomate, supposte, soluzioni per uso orale e iniettabili;

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata in data 10 settembre 1975 dalle quali emerge che l'officina è sfornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per la produzione di specialità medicinali e preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: polveri, granulati, compresse sciroppi, pomate, supposte, soluzioni per uso orale;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 144 del precitato testo unico;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio Travenol S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: polveri, granulati, compresse, sciroppi, pomate, supposte e soluzioni per uso orale nell'officina farmaceutica sita in Sesto Fiorentino (Firenze), via di Rimaggio, 253, concessa con decreto n. 5139 in data 22 gennaio 1973;

Resta confermata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici in soluzioni iniettabili sterilizzabili e soluzioni concentrate per emodialisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Conferma del vincolo panoramico, sulla zona Monte Mauro-Monte Tondo-Monte della Volpe (Vena del Gesso), nei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Monte Mauro-Monte Tondo-Monte della Volpe (Vena del Gesso) ricadente nei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 settembre 1974, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona sopracitata, in quanto panoramicamente importante sia dal punto di vista paesistico che da quello naturalistico e speleologico, essendo dominata da un rilievo di rocce gessose calcaree (catena pliocenica) in continuità con la « Vena del Gesso » emiliana, con interessantissimi fenomeni carsici (doline inghiottitoi, grotte) e con residui di vegetazione mediterranea (*Pistacia terebinthus, Quercus ilex, Satureja montana, S. Juliana, Bellis, Silvestris, Osyris alba, Crepis lacera*, ecc.); della zona fanno parte le tre cime del Monte della Volpe, Monte Tondo e Monte Mauro (quest'ultimo una volta difeso da insediamenti a roccaforte) mèta oggi di interessanti escursioni in quanto l'attacco della parte gessosa si manifesta con caratteristiche carsiche (doline, ecc.) seminascoste da vegetazione vergine impraticabile;

Considerato che il verbale 14 luglio 1974 della commissione provinciale per le bellezze naturali di Ravenna è stato pubblicato erroneamente per un solo mese (1° marzo 1972-1° aprile 1972) all'albo pretorio del comune di Casola Valsenio;

Ritenuto necessario rinnovare la pubblicazione per i prescritti tre mesi;

Visto che il verbale del 14 luglio 1971 è stato nuovamente affisso all'albo pretorio del comune di Casola Valsenio per il periodo di tre mesi dal 3 febbraio al 5 maggio 1975, come stabilito dall'art. 2 della legge 1497;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 luglio 1974, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona Monte Mauro-Monte Tondo-Monte della Volpe (Vena del Gesso) ricadente nei territori comunali di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella in provincia di Ravenna, è confermato.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), approvato con proprio decreto 16 novembre 1970 e modificato con successivi decreti 10 dicembre 1971 e 16 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 maggio 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(190)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con proprio decreto 9 luglio 1969 e modificato con successivi decreti 9 febbraio 1971 e 23 giugno 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 4 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 39 dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(64)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto 1° ottobre 1968 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970 e 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 28 febbraio 1974 e della assemblea dei soci della cassa stessa in data 25 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 49 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(136)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXVIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXIX Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXVIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXIX Salone della macchina agricola » che avranno luogo a Verona dal 12 al 19 marzo 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(99)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LIV Fiera di Milano - Campionaria internazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LIV Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(226)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale » che avrà luogo a Reggio Emilia dal 29 aprile al 2 maggio 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(227)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone biennale delle colture protette Protagri », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone biennale delle colture protette Protagri » che avrà luogo a Verona dal 21 al 25 aprile 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(228)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Perborina K di Giovanni Pagni e C - Successori, in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4057 in data 14 dicembre 1965, la ditta Laboratorio farmaceutico Perborina K di Giovanni Pagni e C - Successori, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via A. F. Doni n. 32, specialità medicinali in polveri;

Vista la lettera in data 30 luglio 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmaceutico Perborina K di Giovanni Pagni e C - Successori, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via A. F. Doni n. 32, concessa con decreto n. 4057 del 14 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(249)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1976.

Nomina di un sindaco effettivo del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la tutela del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 36 del vigente statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973, relativo alla nomina del sindaco effettivo, di competenza ministeriale;

Considerato che il predetto sindaco è scaduto dalla carica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli è nominato sindaco effettivo del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Il predetto resterà in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(399)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 1° luglio 1975, n. 296, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18975 del 19 settembre 1975;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1973 e luglio 1974 ed i mesi di agosto 1974 e luglio 1975, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 3 della legge 1° luglio 1975, n. 296, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, le pensioni dovute dal Fondo sopracitato, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 20,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(529)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 20377 del 10 ottobre 1975;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1974 e giugno 1975, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 20,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(527)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18975 del 19 settembre 1975;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1973 e luglio 1974, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 20,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(528)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.
Modificazioni alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La tabella « Esport », di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 10 gennaio 1975 è così modificata:

a) inserire:

al capitolo 38, dopo i punti I e II della voce doganale 38.01 ex A:

« III) Grafite con tenore in boro inferiore a 5 parti per milione e con densità superiore a 1,50 grammi per centimetro cubo »;

al capitolo 84, dopo il punto VII:

« VII-*bis*) Apparecchiature appositamente costruite per la fabbricazione di elementi di combustibile nucleare »;

b) depennare:

la nota (1) a piè pagina relativa alle voci doganali ex 41.01 e ex 43.01 A ex I;

c) sostituire, con quattro asterischi, i due asterischi posti accanto alle seguenti voci doganali:

ex 74.01 Cascami e rottami di rame e sue leghe;
76.01 B Cascami e rottami di alluminio;
78.01 B Cascami e rottami di piombo;

d) modificare:

la V.D. 81.04 ex K 2) i) come segue:

« i) 5% di cromo, 3% di alluminio e il resto di titanio »;

la V.D. 84.11 III) come segue:

sostituire al primo rigo i termini « soffiere supersoniche » con « gallerie supersoniche »;

la V.D. 84.11 IV) come segue:

« IV) Dispositivi per la simulazione delle condizioni ambientali a Mach 1,4 e superiori, comprese le gallerie a vento « hot shot », quelle ad arco per plasma, tubi shock, gallerie shock ed a gas e cannoni a gas leggeri; parti ed accessori caratteristici »;

la V.D. ex 84.45 II) ai punti 1) ed *e*) come segue:

« 1) alesatrici, fresatrici, centri di lavorazione che presentino tutte le seguenti caratteristiche: »;

« *e*) testa a mandrino singolo »;

la V.D. ex 84.45 V) 1) come segue:

« 1) a mandrino orizzontale previsto per montare o avente un motore di comando di 80 CV o più »;

la V.D. ex 84.45 X) come segue:

« X) Macchine per rettificare ingranaggi con moto di generazione adatti per lavorare ruote di 914 mm o più di diametro esterno. »;

la V.D. ex 84.45 XI) come segue:

« XI) Macchine per rettificare gli ingranaggi dei tipi operanti per generatrici, capaci di rettificare ingranaggi con altezza di fascia dentata di 177 mm o più, per la produzione di ingranaggi elicoidali od a cuspide. »;

la V.D. ex 84.52 / ex 84.53 / ex 84.55 / ex capitolo 85 } II) 2) come segue:

« 2) resolvers synchro-numerici e numerici-synchro utilizzanti semiconduttori; »;

il capitolo 85 III) 3) *b*) come segue:

« *b*) una dimensione massima inferiore a 2,54 mm. »;

la V.D. ex 85.22 / ex capitolo 90 } IV) 5) come segue:

« 5) Utilizzanti una tecnica doppler per un qualsiasi scopo, con esclusione dei sistemi MTI utilizzanti una tecnica convenzionale di cancellazione con linea di ritardo funzionante a doppio o triplo impulso; »;

la V.D. ex 85.22 / ex capitolo 90 } IX) come segue:

« IX) Modulatori ad impulso capaci di fornire impulsi elettrici di potenza di picco superiore a 2,4 MW o di una durata inferiore 0,1 microsecondi o con un coefficiente di utilizzo superiore a 0,002; trasformatori e generatori di impulso e linee di ritardo »;

la V.D. ex 85.22 ex capitolo 90 } XII) 3) come segue:

« 3) che possano fornire una molteplicità di frequenze di uscita da prescegliere, controllate da un minore numero di cristalli piezoelettrici, eccetto gli apparati per i quali la frequenza di uscita è selezionata esclusivamente mediante un comando manuale situato sull'apparato stesso o sulla scatola del comando a distanza, e: »;

la V.D. ex 85.22 ex capitolo 90 } XIII) come segue:

« XIII) *Componenti e parti fra cui amplificatori di media frequenza e di potenza e loro elementi,* »;

la V.D. ex 85.19 III) 3) come segue:

« 3) incorporanti dispositivi speciali atti ad assicurare uno smorzamento interno; »;

la V.D. ex 85.21 III) 6) *a*) come segue:

« *a*) progettati per essere utilizzati nei modulatori ad impulsi con un tempo di commutazione della corrente nominale inferiore ad » invariato il resto;

la V.D. ex 85.22 II) come segue:

« II) Apparecchi per rilevare o localizzare oggetti immersi con metodi magnetici e loro parti caratteristiche eccetto: » invariato il resto;

la V.D. ex 85.22 IV) 3) *b*) come segue:

« *b*) aventi un contenitore di diametro di 50,8 mm o inferiore ed una lunghezza (escluse le estremità dell'asse) » invariato il resto;

e) inserire dopo la V.D. ex 88.02 la seguente:

« ex 88.03 parti e pezzi caratteristici dei velivoli compresi in questa tabella a fronte della voce doganale ex 88.02 »;

f) depennare dopo la V.D. ex 90.16, la V.D. « ex 90.28 II) Dispositivi per il controllo ecc. »;

g) modificare la V.D. ex 90.28 VII) come segue:

« VII) Apparecchi per rilevare o localizzare oggetti immersi con metodi acustici od ultrasonori, eccetto: »; invariato il resto.

Art. 2.

L'elenco delle merci la cui esportazione è subordinata alla osservanza di talune formalità di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 gennaio 1975 è così modificato:

sostituire la voce doganale 04.04 E ex I con la seguente:

« 04.04 E ex 1 - *Formaggio pecorino romano e siciliano.*

L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (modello *A*/Esport), e della relativa fattura, munita del visto della sede o degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport) è condizionato all'esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione.

L'apertura di credito, nella forma sopra indicata non è richiesta per l'esportazione verso i Paesi membri della C.E.E. »;

depennare la voce doganale 58.04 ex B velluti di cotone, lisci.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di gennaio 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 26 gennaio 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 gennaio 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lire o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 387

(599)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di gennaio 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,75 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti speciali di credito, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 26 gennaio 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 gennaio 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 388

(600)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 dicembre 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ardara.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1975, è stato sciolto il consiglio comunale di Ardara e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Pietro Puggioni.

Essendo venuto a scadere il termine di cui all'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessaria, nell'interesse del comune, la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il predetto commissario, infatti, ha il corso il riordinamento degli uffici del comune, nonchè l'adozione e l'esecuzione di molti provvedimenti concernenti l'attuazione di importanti opere pubbliche tutte di notevole importanza, ed urgenza per il benessere della popolazione, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe ora pregiudizievole per gli interessi della civica azienda.

Sassari, addì 15 dicembre 1975

Il prefetto: MARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 15 settembre 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ardara e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il sig. Pietro Puggioni;

Vista la relazione che precede;

Considerato che, essendo scaduto il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale al fine di consentire al commissario straordinario di portare a termine la soluzione di problemi di particolare importanza per la vita del comune;

Visto l'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ardara, affidata al sig. Pietro Puggioni con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 agosto 1975, è prorogata a termine di legge.

Sassari, addì 15 dicembre 1975

Il prefetto: MARINI

(371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

501° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 26 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 185, la concessione del giacimento di calamina denominata « Dossena Gialla », in territorio del comune di Dossena (Bergamo), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 7 luglio 1975, alla S.p.a. Fluormine, in Milano.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 210, la concessione del giacimento di fluorina e di minerali di piombo, argento e zinco, denominata « Torgola Navazze », sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno (Brescia), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 7 luglio 1975, alla S.p.a. Fluormine, in Milano.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 11 Industria, foglio n. 326, la concessione del giacimento di fluorite denominata « Laghetto di Polzone », sita in territorio dei comuni di Colere di Scalve, Rovetta e Vilminore di Scalve (Bergamo), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 7 luglio 1975, alla S.p.a. Fluormine, in Milano.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 11 Industria, foglio n. 327, la concessione del giacimento di fluorina denominata « Paglio e Pignolino », sita in territorio dei comuni di Dossena, S. Giovanni Bianco e Camerata Cornello (Bergamo), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 7 luglio 1975, alla S.p.a. Fluormine, in Milano.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 11 Industria, foglio n. 328, la concessione del giacimento di fluorina e di minerali di piombo, zinco e argento denominata « Torgola », sita in territorio del comune di Collio Val Trompia (Brescia), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 7 luglio 1975, alla S.p.a. Fluormine, in Milano.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 19 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 31 ottobre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 49, alla S.p.a. Cementi Portorecanati, in Roma, è accordata, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Castelraimondo », dei comuni di Castelraimondo e Gagliole (Macerata).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 16 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 31 ottobre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 50, la concessione di marna da cemento denominata « Monte Montanara », sita in territorio dei comuni di Guiglia e Zocca (Modena), è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.a., in Bergamo.

(419)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 99 Istruzione, foglio n. 36, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 22 maggio 1965 dal signor Lippi Narciso per l'annullamento della decisione gerarchica 16 gennaio 1969, n. 11648, del provveditore agli studi di La Spezia e della lettera 12 dicembre 1968, n. 1216, dell'istituto tecnico professionale per le attività marinare di La Spezia, concernenti la revoca della supplenza temporanea di tecnica professionale e misure elettriche per l'anno 1968-69.

(408)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 99 Istruzione, foglio n. 37, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 26 giugno 1969, dalla professoressa La Rocca Boni Maria, per l'annullamento:

a) della revoca della di lei nomina triennale, per l'insegnamento nell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Catania, scuola coordinata di Palagonia; con la conseguente riammissione in servizio nel posto occupato, previa dichiarazione di indisponibilità dello stesso all'inizio dell'anno scolastico 1968-69;

b) della nomina triennale conferita alla prof.ssa Giuseppa Reale conseguente all'offerta di nomina fattale dal commissario governativo in data 18 novembre 1968;

c) del decreto del provveditore agli studi di Catania 15 gennaio 1969, n. 78, che dichiarava irricevibile il ricorso prodotto avverso la nomina della prof.ssa Reale.

(407)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Abilaig, in Roma, costituita per rogito Cinque in data 4 gennaio 1966, rep. n. 163775, registro soc. n. 334/66;

2) società cooperativa edilizia Adamantina, in Roma, costituita per rogito Arra in data 2 aprile 1964, rep. n. 12728, registro soc. n. 2164/64;

3) società cooperativa edilizia Aegheon, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 4 maggio 1964, rep. n. 99245, reg. soc. n. 2363/64;

4) società cooperativa di trasporto Aliante tassisti autopubbliche - S.C.A.T.A., in Roma, costituita per rogito Forleo in data 5 agosto 1968, rep. n. 40346, reg. soc. n. 2478/68;

5) società cooperativa edilizia Allenstein, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 16 novembre 1967, rep. n. 244517, rep. soc. n. 2962/67;

6) società cooperativa edilizia Al Tetto sicuro, in Roma, costituita per rogito D'Angelo in data 28 maggio 1954, rep. n. 9034, reg. soc. n. 1991;

7) società cooperativa edilizia Appia 67, in Roma, costituita per rogito Capasso in data 17 marzo 1967, rep. n. 48707, registro soc. n. 783/67;

8) società cooperativa edilizia Ascensione 64, in Roma, costituita per rogito Butera in data 22 maggio 1964, rep. n. 424274, reg. soc. n. 3012/64;

9) società cooperativa edilizia Asta di Posta, in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 29 settembre 1965, repertorio n. 163612, reg. soc. n. 2742/65;

10) società cooperativa edilizia Astarotte, in Roma, costituita per rogito Colabucci in data 17 aprile 1964, rep. n. 40926, reg. soc. n. 2183/64;

11) società cooperativa edilizia Avanguardia 64 Quinta, in Roma, costituita per rogito Butera in data 19 giugno 1964, repertorio n. 427839, reg. soc. n. 3156/64;

12) società cooperativa Bacone, in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 14 dicembre 1960, rep. n. 61394, reg. società n. 144/61;

13) società cooperativa edilizia Botticelli, in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 9 giugno 1954, rep. n. 18405, registro soc. n. 1986;

14) società cooperativa edilizia Brunelleschi fra impiegati di ruolo e pensionati dello Stato, già Giovanni Pascoli fra impiegati di ruolo e pensionati dello Stato, in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 31 dicembre 1953, rep. n. 22059, reg. società n. 275/54;

15) società cooperativa edilizia Calipsus, in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 14 dicembre 1953;

16) società cooperativa edilizia Canopo, in Roma, costituita per rogito Vesci in data 10 ottobre 1951, rep. n. 11877, registro soc. n. 2178;

17) società cooperativa edilizia Caritas 64, in Roma, costituita per rogito Butera in data 20 febbraio 1964, rep. n. 417214, reg. soc. n. 1509/64;

18) società cooperativa edilizia Cartesio, in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 2 maggio 1963, rep. n. 15267, reg. soc. n. 1468/63;

19) società cooperativa edilizia Casa al Sole, in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 29 gennaio 1954, repertorio n. 12828, reg. soc. n. 653;

20) società cooperativa edilizia Casa Bedda, in Roma, costituita per rogito Migliori in data 27 febbraio 1953, rep. n. 281599, reg. soc. n. 601/53;

21) società cooperativa edilizia Casa Lontana, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 27 luglio 1960, rep. n. 98034, reg. soc. n. 1403/60;

22) società cooperativa edilizia Casa Mira, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 1° aprile 1959, rep. n. 13819, registro soc. n. 643/59;

23) società cooperativa edilizia Casperia, in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 11 maggio 1959, rep. n. 168517, reg. soc. n. 1095/59;

24) società cooperativa mista Cassa mutua di previdenza fra il personale civile dipendente dal M.D.E., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 15 marzo 1963, rep. n. 109476, reg. società n. 890/63;

25) società cooperativa edilizia Castelli Turris, già Turris, in Roma, costituita per rogito Capasso in data 24 giugno 1954, rep. n. 26173, reg. soc. n. 2391;

26) società cooperativa Consorzio laziale edilizia sociale C.L.E.S., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 25 gennaio 1966, rep. n 346839, reg. soc. n. 447/66;

27) società cooperativa mista Consorzio nazionale delle cantine sociali, in Roma, costituita per rogito Rosa in data 22 settembre 1960, rep. n. 36322, reg. soc. n. 564/61;

28) società cooperativa edilizia C.A.S.E. - Costruzione abitazioni semplici economiche, in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 10 luglio 1953, rep. n. 28290, reg. soc. n. 2057;

29) società cooperativa edilizia Ernani III, in Roma, costituita per rogito Sales in data 12 maggio 1967, rep. n. 228937, repertorio soc. n. 1858/67;

30) società cooperativa edilizia Fedelissima 1964, in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 28 luglio 1964, repertorio n. 18453, reg. soc. n. 3079/64;

31) società cooperativa edilizia Achernar, già La Caravella, in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 16 settembre 1953, rep. n. 24966/10123, reg. soc. n. 2343/53;

32) società cooperativa edilizia Magnifica 64, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 29 gennaio 1964, repertorio n. 97185, reg. soc. n. 999/64;

33) società cooperativa edilizia Montagnola 1967, in Roma, costituita per rogito Fea in data 17 aprile 1967, rep. n. 270125, registro soc. n. 917/67;

34) società cooperativa produzione e lavoro Muratori di Roma, in Roma, costituita per rogito Russo in data 6 febbraio 1963, rep. n. 105342, reg. soc. n. 788/63;

35) società cooperativa produzione e lavoro N.E.S.T. - Nuova edile stradale trasporti, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 17 giugno 1959, rep. n. 30135/11063, reg. società n. 1218/59;

36) società cooperativa edilizia Santa Maria, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 11 febbraio 1964, rep. n. 114203, reg. soc. n. 901/64;

37) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Roma 24, in Roma, costituita per rogito Ventura in data 11 dicembre 1963, repertorio n. 65240, reg. soc. n. 324/64;

38) società cooperativa edilizia Tenuta Ponte, in Roma, costituita per rogito Massicci in data 31 marzo 1967, rep. numero 17248, reg. soc. n. 1139/67;

39) società cooperativa edilizia Velutina Parva Domus, in Roma, costituita per rogito Mauro in data 31 maggio 1967, repertorio n. 40535, reg. soc. n. 1716/67;

40) società cooperativa agricola Acilia, in Roma, frazione Acilia, costituita per rogito Pulcini in data 27 febbraio 1951, rep. n. 7673, reg. soc. n. 563;

41) società cooperativa agricola La Nostra Isola Sacra, in Roma, frazione Fiumicino, costituita per rogito Intersimone in data 22 giugno 1960, rep. n. 38545, reg. soc. n. 1424/60;

42) società cooperativa agricola tra coltivatori diretti la Albanese, in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Galiani in data 15 marzo 1967, rep. n. 7246, reg. soc. n. 1181;

43) società cooperativa edilizia Castello, in Castelgandolfo (Roma), costituita per rogito Cinque in data 15 febbraio 1965, rep. n. 140786, reg. soc. n. 1069;

44) società cooperativa edilizia Bellatrix, in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 10 aprile 1964, rep. n. 100797, reg. soc. n. 2110/64;

45) società cooperativa edilizia Personale istituto professionale Paolo Parodi Delfino, in Colleferro (Roma), costituita per rogito Gaudenzi in data 22 maggio 1965, rep. n. 149426, registro soc. n. 1095;

46) società cooperativa agricola La Rinascente, in Ladispoli (Roma), costituita per rogito Formica in data 27 agosto 1945, rep. n. 8697, reg. soc. n. 1963/45;

47) società cooperativa agricola Monte Gennaro, in Marcellina (Roma), costituita per rogito Cinotti in data 6 aprile 1965, rep. n. 4653, reg. soc. n. 967/65;

48) società cooperativa olearia agricola Montelibretti, in Montelibretti (Roma), costituita per rogito Papa in data 29 dicembre 1967, rep. n. 34608, reg soc. n. 328/68;

49) società cooperativa edilizia Fibreno, in Isola del Liri (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 29 marzo 1963, rep. n. 26661, reg. soc. n. 16/63;

50) società cooperativa edilizia Domus Mea, in Formia (Latina), costituita per rogito di Macco in data 16 aprile 1954, rep. n. 4002, reg. soc. n. 637;

51) società cooperativa agricola Saturnia, in Spigno Saturnia (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 9 marzo 1963, rep. n. 15618, reg. soc. n. 49/63;

52) società cooperativa mista del popolo di Farnese, in Farnese (Viterbo), costituita per rogito Dobici in data 29 aprile 1946, rep. n. 5048, reg. soc. n. 734.

(313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1975, n. 3245, si approva l'atto 1° marzo 1975 n. 98068 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore del comune di Scerni (Chieti) delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» in Scerni estese mq 2575, riportate in catasto alle particelle numeri 403 e 454 del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 469 e 472 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 130/*a* e 125.

(315)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 dicembre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno, in Livorno, in amministrazione straordinaria, l'avv. Francesco Puglisi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(158)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società «Cooperativa facchini alfa prima», società cooperativa a r.l., in Trieste.

Con delibera 31 dicembre 1975, n. 4141, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa facchini alfa prima», società cooperativa a r.l., in Trieste, costituita il 21 giugno 1974 con atto notaio Vladimiro Clarich.

Con lo stesso provvedimento il prof. dott. Giuseppe Montesano, commercialista in Trieste, è stato nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso.

(373)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale della aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che ha determinato con il quadro *H* della tabella 12ª il ruolo organico dei dirigenti della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile con una dotazione complessiva di dodici posti;
Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1974, registro n. 8, foglio n. 95, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo degli ispettori di volo e di quello degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale citata, ai sensi del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, stabilendosi per il primo dei ruoli direttivi anzidetti la dotazione complessiva di nove unità ridotte ad otto per il collocamento a riposo di un funzionario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e di dieci unità per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, i posti del quadro *H* devono intendersi ripartiti fra i due ruoli direttivi citati nella misura di cinque unità a favore dei funzionari provenienti dalla carriera direttiva degli ispettori di volo e di sette unità a favore di quelli provenienti dalla carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo;
Considerato che sono complessivamente disponibili dodici posti da mettere a concorso pubblico, per titoli ed esami, nella qualifica di ispettore principale in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo poichè nessun posto deve essere riservato agli impiegati di concetto della Direzione generale interessata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 già richiamato e dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 parimenti citato poichè non vi sono nella carriera stessa impiegati forniti dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile tra i candidati in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti stabiliti nel presente decreto.
Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti:

a) brevetto di pilota civile di 3° grado con licenza in corso di validità;
b) brevetto limitato di radiotelefonia in lingua inglese;
c) brevetto di ufficiale di rotta di 2ª classe;
d) abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità.

I posti a concorso sono ripartiti come segue:
otto posti per i candidati in possesso oltre che dei requisiti prima elencati anche dell'abilitazione a istruttore a doppio comando su velivoli;
due posti per candidati in possesso, oltre che dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), anche del brevetto di pilota commerciale di elicottero nonchè dell'abilitazione a istruttore a doppio comando su elicottero;
due posti per candidati in possesso, oltre che dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), anche del brevetto di pilota di aliante veleggiatore nonchè dell'abilitazione a istruttore a doppio comando su alianti.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati non possono essere ammessi al concorso qualora siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.
Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.
I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

b) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

c) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e 3) e 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa;

f) per gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per causa di servizio o dei caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università od istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza. Per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) ed 8), che precedono si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra di loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e 20 dicembre 1973, n. 824;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

I candidati, oltre a possedere i requisiti stabiliti nell'art. 1, devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine per presentare la domanda di ammissione, la seguente attività volativa:

a) ispettori di volo su velivoli: ore totali di volo 1000 delle quali almeno 500 effettuate in qualità di pilota ai comandi di velivoli di peso non inferiore a kg 5700 ovvero su aviogetti di qualsiasi peso civili o militari ovvero in qualità di istruttore; se trattasi di pilota proveniente da corsi ministeriali per pilota professionista: ore totali di volo 1000 delle quali almeno 200 su aviogetti di qualsiasi peso civili o militari;

b) ispettori di volo su elicotteri: ore totali di volo 800 di cui almeno 500 su elicotteri; di queste ultime almeno 250 ore devono essere state effettuate in qualità di pilota ai comandi di elicotteri civili militari;

c) ispettori di volo su alianti: ore totali di volo almeno 800 di cui non meno di 500 devono essere state effettuate in qualità di pilota ai comandi su alianti civili o militari.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire, successivamente alla domanda ed allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di cinquanta giorni da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) *a*) dichiarazione in bollo, rilasciata dalla competente autorità militare o dalla direzione di circoscrizione aeroportuale di residenza contenente l'indicazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento, da parte dell'interessato, alla data di scadenza del bando, dell'attività volativa richiesta al precedente art. 3;

b) dichiarazione rilasciata dall'Aeroclub d'Italia attestante la frequenza e l'esito del corso per pilota professionista se trattasi di pilota proveniente dai corsi ministeriali;

2) i documenti, in bollo, attestanti l'eventuale possesso dei titoli di seguito indicati i quali verranno valutati prima dello espletamento delle prove di esame ai sensi delle norme vigenti e con le modalità appresso precisate per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 così ripartito:

ispettori di volo su velivoli:

a) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 75 ore, oltre le 1000 prima indicate, effettuate in qualità di pilota comandante su aeromobili dei tipi anzidetti punti 0,10; punti 0,15 per ogni 100 ore o frazione superiore a 50 ore se trattasi di volo strumentale compiuto oltre le 1000 di cui sopra; per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore su aliante ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore su elicottero, oltre le 1000 prima indicate punti 0,05 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,20;

c) per ogni abilitazione: su plurimotori ad elica o su elicotteri punti 0,15; su monoreattori punti 0,30; su plurireattori punti 0,40 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

d) per corsi superati all'estero, di specializzazione aeronautica esclusi quelli per conseguire il brevetto di pilotaggio o le abilitazioni e di durata non inferiore a due mesi, risultante da certificazione del Ministero della difesa o dell'autorità diplomatica italiana all'estero, da punti 0,10 a 0,15 per ogni corso, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,30;

e) per il possesso di brevetti di pilotaggio, diversi da quello di pilota privato, conseguiti all'estero documentati con le modalità di cui sopra, ed esclusi quelli prescritti per l'ammissione al concorso: da punti 0,10 a 0,15 per ciascun brevetto e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,30;

f) per il possesso dell'abilitazione ad istruttore o collaudatore su elicotteri 0,40; su alianti punti 0,35; per il possesso del brevetto di pilota commerciale di elicottero 0,25; di pilota privato o militare di elicottero 0,20; di pilota di aliante punti 0,15; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

g) per il possesso di laurea conseguita presso una università statale od istituto superiore riconosciuto con un punteggio superiore a 99/110; da punti 0,70 a 0,80 per laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale; da punti 0,60 a 0,70 per laurea in ingegneria elettronica, meccanica o per laurea in scienze nautiche; da punti 0,50 e 0,60 per laurea in altri rami dell'ingegneria ovvero per laurea ad indirizzo tecnico-scientifico; da punti 0,40 a 0,50 per laurea ad indirizzo giuridico od economico; da punti 0,30 a 0,40 per laurea diversa da quelle precedenti;

ispettori di volo su elicotteri:

a) per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore, oltre le 800 prima indicate, effettuate in qualità di pilota comandante su elicotteri, punti 0,15 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore su aliante ovvero per ogni 50 ore o frazione superiore a 25 ore su velivoli, oltre le 800 prima indicate, punti 0,05 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,20;

c) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

d) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

e) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

f) per il possesso dell'abilitazione di istruttore o collaudatore su plurireattori punti 0,40; su plurimotori o monoreattori punti 0,35; su monomotori punti 0,30; su alianti punti 0,25; per il possesso del brevetto di pilota di aliante punti 0,05; per l'abilitazione al traino di aliante punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

g) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

ispettori di volo su alianti:

a) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore oltre le 800 prima indicate, effettuate in qualità di pilota comandante su alianti, punti 0,15 per un totale complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore su velivoli ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore su elicotteri oltre le 800 prima indicate, punti 0,05 per un totale complessivo non superiore a punti 0,20;

c) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli;

d) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli;

e) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli;

f) per l'abilitazione di istruttore e collaudatore su plurireattori punti 0,40; su plurimotori o monoreattori punti 0,35; su monomotori od elicotteri punti 0,30; per il brevetto di pilota commerciale di elicottero punti 0,20; di pilota privato militare di elicotteri punti 0,15; per un totale complessivo non superiore a punti 1,40;

g) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli.

Oltre ai punteggi previsti precedentemente, saranno attribuiti punti 0,10 a tutti i candidati che abbiano svolto lodevolmente le funzioni di ispettore di volo presso gli organi centrali e periferici della Direzione generale dell'aviazione civile, per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi di tale attività e fino ad un massimo di punti 0,20.

I documenti richiesti al punto 2) del presente articolo verranno rilasciati dalle competenti autorità civili o militari indicate nel punto 1), salvo quanto stabilito nella lettera d) del citato n. 2); il possesso di laurea ai fini della valutazione prevista nella lettera g) verrà comprovato con la presentazione di apposito certificato in bollo, rilasciato dall'università competente, indicante la votazione riportata.

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e personale - Ufficio II personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dello aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, verra apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono indicare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il titolo di studio;

e) il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 e l'avere svolto l'attività volativa prevista alla lettera a) ovvero b) o c) dell'art. 3;

f) possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne riportate;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

o) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova facoltativa, specificando altresì se intende sostenere anche il relativo esame scritto.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio, oltre le prove facoltative di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 17.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma d'esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occassione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiungono quello conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio eventualmente assegnato ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere fra quelle di cui al successivo art. 17, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti dall'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

Le tre graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati previsti nell'art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun concorrente, nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8 ed approvate con decreto ministeriale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso sarà formata tenendo presenti la ripartizione dei posti stabilita nel menzionato art. 1 e le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, approvata parimenti con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse verrà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei candidati classificati utilmente.

Art. 11.

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare, allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo ed autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati potranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, presentare uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza a distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio dal consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato

dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante **la loro** posizione e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) i candidati di cui al n. 2), lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), del precedente art. 2: la dichiarazione integrativa in bollo, prevista dalla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1958 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/O.D. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1945, n. 27;

3) i candidati di cui al n. 5), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), del citato art. 2 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce di invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

8) i candidati di cui al n. 2), lettera *h*), del precedente art. 2: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciata dal prefetto di Roma. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia o della Somalia, potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

9) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

10) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dallo ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

11) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 14) di data non anteriore a tre mesi da quella di cui al primo comma del precedente art. 9, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

16) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

17) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella di cui al primo comma del precedente art. 9, in bollo, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori principali in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 13.

Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

La commissione d'esame sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari per le materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due dirigenti della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per ciascuna o più delle lingue straniere di cui al successivo art. 17, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione e potranno essere aggregati membri aggiunti per materie speciali.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale predetta, con qualifica non inferiore ad ispettore.

Art. 16.

Le prove verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

a) ispettori di volo su velivoli:

1) navigazione aerea;
2) meteorologia aeronautica;
3) circolazione aerea;

b) ispettori di volo su elicotteri:

1) navigazione aerea;
2) meteorologia aeronautica;
3) circolazione aerea;

c) ispettori di volo su alianti:

1) navigazione aerea;
2) meteorologia aeronautica;
3) circolazione aerea.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomenti professionali dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

I programmi per le materie oggetto delle prove scritte obbligatorie sono i seguenti:

1) navigazione aerea: secondo il vigente programma per il conseguimento del brevetto di 3° grado (allegato *A*); conoscenza specifica dell'annesso 6 (parti I e II) alla convenzione di Chicago;

2) meteorologia aeronautica: secondo il vigente programma per il conseguimento del brevetto di 3° grado e dell'abilitazione al volo strumentale (allegato *B*); meteorologia sinottica con lettura ed interpretazione delle carte meteorologiche di uso corrente per la normale pianificazione del volo: conoscenza specifica dell'annesso 3 alla convenzione di Chicago e del doc. 7605 MET 526 meteorologia (OACI);

3) circolazione aerea: secondo il vigente programma per il conseguimento del brevetto di 3° grado e dell'abilitazione al volo strumentale (allegato *C*); conoscenza specifica degli annessi 2 e 11 alla convenzione di Chicago e dei doc. 8168-OPS/611 e 4444/RAC/501 (OACI).

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

l'OACI con particolare riguardo agli annessi alla convenzione OACI numeri 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16;

cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina e ordinamento della carriera);

l'ordinamento e le funzioni della Direzione generale della aviazione civile con particolare riguardo ai compiti degli ispettori di volo;

cenni sulle norme della parte 2ª del codice della navigazione riguardo agli organi amministrativi della navigazione, all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione alla navigazione da turismo, alla gente dell'aria, alle inchieste sui sinistri;

organizzazione, funzione e competenze del Registro aeronautico italiano (RAI);

organizzazione, funzioni e competenze dell'Aero club di Italia e degli aero clubs federati;

sicurezza del volo: scopi, criteri di analisi degli incidenti ai fini della sicurezza, limitazioni dell'impiego delle macchine e del personale, secondo l'annesso 13 alla convenzione di Chicago e il doc. 6920 (OACI);

aerotecnica: differenziata per gli ispettori di volo su velivoli, elicotteri ed alianti secondo i programmi di cui agli allegati *d*), *e*), *f*);

ed inoltre:

a) per gli ispettori di volo su velivoli: nozioni di navigazione astronomica, nozioni di navigazione inerziale e relative procedure, Plotting atlantico e piano di volo con tabelle prestazioni DC.8/43, uso delle tabelle d'impiego delle macchine;

b) per gli ispettori di volo su alianti: utilizzazione dei fenomeni meteorologici ai fini del volo a vela.

Prova obbligatoria di lingua inglese consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomenti professionali nonchè in una conversazione diretta ad accertare le capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua suddetta.

Con le stesse modalità potrà essere sostenuto l'esame facoltativo in una o più delle altre lingue precisate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1975
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 247

ALLEGATO

Schema della domanda

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - I° Servizio - Ufficio II - Personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - ROMA

Il sottoscritto dottor . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . domiciliato in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a dodici posti di ispettore principale in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . presso l'Università di . . . . il . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Il sottoscritto dichiara, inoltre di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 e di aver svolto l'attività volativa prevista alla lettera *a*) ovvero *b*), o *c*) dell'art. 3.

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche delle seguenti lingue).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data .

Firma .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE AEREA

a) La terra - Coordinate geografiche - Orizzonte apparente - Astronomico, geografico ed ottico di un osservatore.

b) La sfera celeste ed i suoi principali movimenti - Moto apparente diurno degli astri Zenit-Nadir Eclittica - Equinozi - Solstizi - Le stagioni - Misura del tempo - Fusi orari - Fenomeni astronomici locali.

c) Lossodromia ed ortodromia - Misura delle distanze - Chilometro - Miglio marino e terrestre - Conversione delle unità di misura.

d) Magnetismo terrestre - Poli magnetici - Equatore magnetico - Declinazione magnetica - Linee isogone ed agone - Inclinazione magnetica - Isocline - Carte magnetiche.

e) Bussole e telebussole e loro struttura - Operazioni per le postazioni della bussola magnetica a bordo - Azione dei ferri dolci e dei ferri duri - Compensazione della bussola, vari metodi - Deviazioni quadrantali e semicircolari - Tabelle e curve delle deviazioni residue.

f) Prua verso prua magnetica, prua bussola e formule di conversione e correzione.

g) Generalità sulle proiezioni cartografiche - Carte aeronautiche (Mercatore - Lambert - Kahn - Stereografia polare - Gnomica) - Carte di particolare impiego (Es. Loran - Consol etc.) - Operazione di carteggio ed impiego operativo delle carte - Sismologia aeronautica I.C.A.O. - Elementi sulle carte topografiche.

h) Problemi sul vento - Triangolo della velocità - Deriva e problemi relativi - Impiego pratico del regolo di navigazione per la risoluzione dei problemi di navigazione stimata - Cinederivometri - Determinazioni del punto di non ritorno (PNR) e punto di eguale tempo (PET).

i) Navigazione radioguida - Correzione da apportare sulle varie carte - Interpretazione del codice « Q » - Radiobussola: principio ed impiego - R.M.I. - Radiosentieri; VOR; Consol; Loran; Decca; ISL; GCA - Radar Navigazione.

l) L'indicatore di velocità a tubo Pitot - L'indicatore di salita e di discesa - L'altimetro - Gli strumenti giroscopici - Gruppi strumentali ed integratori - Autopiloti - Accelerometri - Strumenti computatori.

Altri strumenti di un moderno velivolo di linea - Radar meteo - Radar altimetro - Doppler - Elementi della navigazione isobarica - Indicatori automatici di posizione - Posizione più probabile - Numero di Mach ed indicatori di velocità limite (macanemometro) - Quote quadrantali - Procedure di volo - Tabelle di prestazione di un velivolo di linea - Impiego della macchina in relazione alla compilazione di un piano di volo.

Nota: La soluzione di alcuni problemi di navigazione richiede l'ausilio della trigonometria piana, si consiglia pertanto la conoscenza degli elementi essenziali.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA

1) Estensione, composizione, proprietà fisiche e nomenclature della atmosfera (concetti sui principi fondamentali).

2) Scambio di calore ed equilibrio tecnico - Temperatura; temperatura assoluta; isoterme; gradiente orizzontale della temperatura - Distribuzione della temperatura media sul globo - Variazione diurna della temperatura.

3) Pressione atmosferica. Definizione; relazione con la densità; variazione con l'altezza. Riduzione al I. d.m. - QFF-QFE-QNHI. Isobare su una superficie a livello geometrico costante. Isoipse di una superfice isobarica. Distribuzione media della pressione sul globo.

4) Vapor d'acqua nell'atmosfera - Pressione del vapore; umidità assoluta, specifica, relativa. Processi di condensazione, precipitazione e sublimazione - Temperatura di rugiada.

5) Stabilità verticale dell'atmosfera. Gradiente verticale della temperatura. Trasformazioni adiabatiche e pseudoadiabatiche. Stabilità e instabilità dell'equilibrio termodinamico della atmosfera per aria secca e satura. Moti convettivi.

6) Pressione e vento. Vento geo-grafico e di gradiente in base al campo delle isobare su superficie a livello geometrico costante. Effetto dell'attrito sul vento « al volo » e variazione con la quota. Variazione diurna. Vento geostrafico e di gradiente sulle carte a pressione costante. Variazione diurna.

7) Brezze e venti locali.

8) La turbolenza. Turbolenza termica, meccanica e combinata. Turbolenza in quota. Effetti sul volo.

9) Cenni sull'altimetria: relazione fra altezza, pressione e temperatura. Aria Tipo. Altezza, pressione e altezza densità. Calcolo del margine di sicurezza.

10) Variazione del vento con la quota e sua dipendenza dal gradiente orizzontale della temperatura media degli strati isobarici.

11) La corrente a getto. Struttura - Fenomeni osservabili - Identificazione.

12) Tecniche di volo isobarico. Determinazione della deriva - Percorso di minimo tempo - Fattore D e sua determinazione.

13) Le nubi. Classificazione internazionale. Cenno sui processi di nefogenesi e nefolisi - Effetti sul volo.

14) Precipitazioni - Genesi - Precipitazioni convettive da Cb, frontali, orografiche - Effetti sul volo.

15) Formazioni di ghiaccio. Effetti sul volo.

16) Il temporale - Genesi, struttura, variazione diurna e stagionale. Volo nei temporali.

17) Fattori riducenti la visibilità presso il suolo - Caligine, foschia, nebbia. Genesi e distribuzione - Snebbiamento artificiale.

18) Origine ed evoluzione delle depressioni frontali secondo la teoria dei cicloni del « fronte popolare » (Bjerknes e Coll.).

19) Struttura dei sistemi di pressione - Masse d'aria e fronti.

20) Caratteri del tempo e del volo nelle varie masse d'aria, sui vari fronti e intorno ai sistemi di pressione.

21) Stima del movimento dei sistemi barici e dei fronti.

22) Effetti orografici sulle masse d'aria e sui fronti.

23) Lettura ed interpolazione delle carte sinottiche.

24) Caratteri generali del clima d'Europa.

25) Elementi della organizzazione meteorologica nazionale ed internazionale per l'assistenza del volo.

26) Il piano di volo in base alle informazioni meteorologiche.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI CIRCOLAZIONE AEREA

I servizi della circolazione aerea: di controllo - informativo - d'allarme - La loro organizzazione in campo nazionale.

Gli spazi aerei e la loro suddivisione: Spazio aereo controllato - Spazio aereo non controllato - Spazio aereo assistito - Limiti inferiori e superiori.

Gli enti del controllo e la loro collocazione nello spazio di competenza. ATZ/TWR - ATZ/FSS - CTR/APP - CTA - TMA - AWJ/ACC - FIR/FIO-UIR/UIC - I compiti dei vari enti.

Regole generali del volo: Obblighi del pilota comandante per l'aderenza alle regole di volo.

Regole del volo a vista: il VFR in Italia - Tempi e modi per condurlo il VFR entro spazi aerei controllati e sue limitazioni - Il CFR in Italia - La sua regolamentazione - Il PLN VFR e il PLN CFR, loro compilazione.

Regole del volo strumentale: L'IFR - Scelta del livello di volo - Le separazioni longitudinali in partenza - Le separazioni longitudinali basate sul tempo - A/M allo stesso livello di volo - Le separazioni longitudinali basate sulle distanze:

a) a/m con la stessa prua;
b) a/m su rotte che si attraversano;
c) a/m in salita o discesa sulla stessa rotta.

Separazioni tra a/m in arrivo - Procedura di attesa - Procedure di avvicinamento con:

1) NDB;
2) VOR;
3) NDB + ILS;
4) ILS + GCA.

Avvicinamenti in VMC - Il VFR speciale - La clearance ATC - Limiti di una autorizzazione - Variazioni alla clearance - Scadenza della clearance il PLN IFR.

Procedure per il mancato avvicinamento: la DH - La OCL - Le minime di compagnia - Cenni.

Il regolaggio altimetrico: le voci del codice « Q » per il regolaggio degli altimetri.

Le procedure di inefficienza ai collegamenti TBT: in partenza, in rotta, in avvicinamento - Fuori spazi aerei controllati - Entro spazi aerei controllati.

Il rapporto di posizione: contenuto dei rapporti - Le 3 sezioni AIREP.

I servizi di telecomunicazione TBT: di radionavigazione, frequenze e tipi d'onda - La rete radiogonometrica - Le voci del codice « Q » usate per le telecomunicazioni - I messaggi del servizio di controllo del traffico aereo.

La fraseologia italiana ed inglese da usarsi con gli enti del controllo: in rotta, in avvicinamento, in partenza - La fraseologia per il servizio radar.

Le pubblicazioni ufficiali aeronautiche italiane: Suddivisione dell'AIP/Italia - La parte RAC e la parte MAP in special modo.

Le pubblicazioni ufficiali internazionali aeronautiche: Il doc. 4444 con speciale riguardo alle parti: III-IV-V-VI-VIII-IX - Inoltre l'appendice 1-2-3 - Gli annessi alla convenzione numeri 2-10-12-13-14-16 - Inoltre una buona conoscenza del doc. 8168 OPS/611/G.11/2 nelle sue parti riguardanti le procedure (OACI).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI AEROTECNICA PER ISPETTORI DI VOLO SU VELIVOLI

a) Principi generali: pressione statica - Pressione dinamica - Pressione totale - Principio di continuità - Equazione di Bernoulli e sue applicazioni.

b) Moto dei corpi in aria: lastra piana - Cilindro - Lastra curva - Piano normale e tangenziale - Genesi delle forze aerodinamiche - Profili alari ed ali - Caratteristiche geometriche dei profili alari - Resistenza di forma e di attrito - Portanza - Coefficienti di portanza e resistenza - Centro di pressione - Incidenza relativa ed assoluta - Variazione della portanza, resistenza e posizione del centro di pressione in funzione alla incidenza - Polare dell'ala - Efficienza - Momento aerodinamico - Cenni di teoria degli elementi portanti - Resistenza indotta e suo coefficiente - Resistenza totale - Allungamento.

c) Superfici di governo ed ipersostentatori: Alette compensatrici e servomotrici - Impernaggi - Flaps - Slots - Alette « Handley Page » - Profili soffiati.

d) Propulsori: Generalità - Caratteristiche geometriche delle eliche - Campo aerodinamico dell'elica - Funzionamento in volo - Interferenza aerodinamica tra elica e velivolo - Coppia di reazione - Effetto giroscopico - Elica a passo variabile.

e) Il volo librato: Equazioni caratteristiche - Velocità minima di sostentamento - Velocità indicata - Odografia del momento in aria calma ed in aria non immobile.

f) Il volo con motore: Equazioni fondamentali - Potenze necessarie e disponibili - Velocità caratteristiche - Autonomia oraria e chilometrica - Volo nel piano di simmetria - Moti curvi nel velivolo - Fattori di carico nelle varie fasi del moto - Stabilità longitudinale, trasversale e di rotta - Centramento e manovrabilità - Influenza della posizione del baricentro sulle caratteristiche di volo di un velivolo - Sistemazione del carico a bordo.

ALLEGATO *E*

PROGRAMMA DI AEROTECNICA PER ISPETTORI DI VOLO SU ELICOTTERI

Aerodinamica generale: Composizione dell'atmosfera - Aria tipo - Quota densità e quota pressione - Fluidi in movimento - Campo aerodinamico - Moto relativo - Tubo di Venturi - Relazione fra pressione e velocità - Linee di flusso - Forze e coppie agenti su un corpo - Equilibrio - Effetti di una risultante (forza o coppia) non equilibrata - Distinzione tra massa e peso - Accelerazione lineare ed angolare - Forze aerodinamiche - Tipi di resistenza - Strato limite - Scia - Portanza - Momento aerodinamico - Espressioni analitiche della portanza, della resistenza e del momento - Fenomeni sonici - Numero di Mach - Profili alari: tipi, caratteristiche, nomenclatura - Campo aerodinamico intorno ad un profilo alare - Incidenza aerodinamica e geometrica - Calettamento - Distribuzione delle pressioni - Risultante aerodinamica, portanza, resistenza, momento del profilo - Centro di pressione - Fuoco - Variazioni della portanza e della resistenza al variare dell'incidenza - Polare: descrizione, punti caratteristici, variazioni determinate da cambiamenti nelle caratteristiche geometriche del profilo - Stallo - Efficienza: significato, definizioni, valori pratici per diversi tipi di aeromobili - Ala finita: nomenclatura e caratteristiche geometriche - Resistenza indotta - Polare dell'ala e confronto con la polare del profilo - Distribuzione della portanza - Mezzi per aumentare la portanza.

Classificazione generale degli aeromobili. Aerodine ad ala fissa e ad ala rotante: principi di funzionamento e confronto delle caratteristiche principali - Classificazione degli aerogiri - Descrizione sommaria dei principali tipi di elicottero in rapporto al numero e alla disposizione degli organi di sostentamento, ai sistemi di propulsione ed ai dispositivi di governo.

Rotori. Eliche: descrizione, geometria, principio di funzionamento - Aerodinamica del rotore principale nel volo a punto fisso ed in volo traslato - Passo ciclico, passo collettivo e relativi sistemi di comando - Gradi di libertà delle pale; cerniere; tipi di rotore - Elementi stabilizzatori ed ammortizzanti - Motivi ed effetti dello svergolamento delle pale - Allineamento e bilanciamento delle pale - Tracking - Forze agenti sulla pala in rotazione - Distribuzione e risultante della portanza - Carico superficiale e carico sul disco - Fattori di merito - Conicità del rotore - Effetti delle alte velocità di traslazione; VNE: significato, variazioni con la quota e con la configurazione - Limiti del passo e della velocità di rotazione ed effetti in un loro eventuale superamento - Vibrazioni aeroelastiche - Vibrazioni di alta, media e bassa frequenza e relative fonti - Riconoscimento delle vibrazioni pericolose - Azioni correttive - Funzionamento del rotore in autorotazione; zone caratteristiche - Sostentazione e governo dell'autogiro - Descrizione e funzionamento del rotore di coda.

Stabilità e controllabilità. Assi principali - Equilibrio dell'aeromobile - Tipi di equilibrio - Concetti di stabilità statica e dinamica di un aeromobile - Divergenza - Stabilità dell'elicottero: metodi e dispositivi per aumentarla - Elementi stabilizzanti; influenza della fusoliera e della deriva; pianetto stabilizzatore - Stabilizzazione giroscopica; sensori e servomeccanismi; pilota automatico.

Peso e centraggio. Limitazioni di peso - Influenza del peso totale sulle prestazioni - Carichi esterni - Baricentro - Limitazioni di centraggio longitudinali e trasversali - Diagrammi dei limiti di escursione del baricentro in funzione del peso totale - Piano di riferimento e « stazioni » - Effetti di eventuali superamenti dei limiti di centraggio - Effetti delle variazioni del carico - Zavorra - Metodi di verifica del peso e del centraggio e loro uso in sede di pianificazione del volo - Effetti del peso, del centraggio e della configurazione sulla controllabilità e sulla stabilità.

Meccanica del volo. Forze e momenti agenti sull'elicottero nelle varie condizioni di volo - Potenza necessaria; variazioni con la velocità, con la quota e col peso totale - Decollo: tipi e metodi in rapporto alla situazione - Superamento di ostacoli - Volo a punto fisso (hovering) in effetto suolo e fuori effetto suolo - Salita e discesa lungo traiettorie inclinate e verticali - Volo orizzontale uniforme in avanti - Volo laterale o all'indietro - Manovra; fasi transitorie e condizioni stabilizzate - Virata corretta - Peso apparente - Fattore di carico e inviluppo di manovra - Richiamata - Evoluzioni con fattore di carico nullo o negativo - Effetti giroscopici - Autorotazione verticale e traslata - Diagramma limiti di velocità/altezza - « Flare » - Atterraggio e ammaraggio - Risonanza al suolo.

Prestazioni e comportamento in volo. Potenza disponibile e potenza necessaria in funzione della velocità di traslazione e della quota - Velocità massima orizzontale - Potenza disponibile per la salita - Quote di tangenza: teorica, pratica - Autonomia durata - Consumi e riserve - Effetti della quota, della velocità, del carico e del vento - Volo in condizioni ambientali sfavorevoli - Volo in aria agitata: correnti ascendenti e discendenti; raffica - Volo in montagna, procedure normali, condotta dello elicottero e del motore scelta dei parametri in funzione delle condizioni di volo - Emergenze: riconoscimento delle situazioni di emergenza, identificazione delle cause, azioni immediate e procedure - Atterraggio di emergenza - Ammaraggio con elicottero in configurazione « terrestre » ed anfibio.

ALLEGATO *F*

PROGRAMMA DI AEROTECNICA
PER ISPETTORI DI VOLO SU ALIANTI

a) Principi generali: Pressione statica - Pressione dinamica - Pressione totale - Principio di continuità - Equazione di Bernoulli e sue applicazioni.

b) Moto dei corpi in aria: Lastra piana - Cilindro - Lastra curva - Piano normale e tangenziale - Genesi delle forze aerodinamiche - Profili alari e ali - Caratteristiche geometriche dei profili alari - Resistenza di forma e di attrito - Portanza - Coefficienti di portanza e resistenza - Centro di pressione - Incidenza relativa ed assoluta - Variazione della portanza, resistenza e posizione del centro di pressione in funzione all'incidenza - Polare dell'ala - Efficienza - Momento aerodinamico - Cenni di teoria degli elementi portanti - Resistenza indotta e suo coefficiente - Resistenza totale - Allungamento.

c) Il volo librato: Equazione caratteristiche - Velocità minima di sostentamento - Velocità indicata - Odografia del moto in aria calma ed in aria non immobile.

d) Superfici di governo e ipersostentatori: Alette compensatrici e servomotrici - Impennaggi - Flaps - Slots - Alette « Handley Page » - Profili soffiati.

(240)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso a due posti di assistente medico

Il numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976, è elevato a tre.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona) - tel. 071/7506-7.

(482)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 novembre 1975, n. 204, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma), viale della Repubblica, 28 - tel. 0774/85517.

(433)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 dicembre 1975, n. 143, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo) - tel. 0363/44636.

(424)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di fisioterapia

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 settembre 1975, n. 5393/443/75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Pisa).

(483)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni 26 novembre 1975, numeri 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 16 dicembre 1975, numeri 15 e 17, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della clinica geriatrica;

un posto di assistente della divisione di radioterapia;

due posti di assistente di chirurgia generale addetti al servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di cardiologia ed U.C.I.C.;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della clinica medica;

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente del secondo laboratorio di analisi (ex pediatrico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale dell'ente in Chieti) - tel. 2574-4663-65291-2-3-4.

(425)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani, via Cosenza - tel. 62944.

(435)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

In esecuzione della deliberazione commissariale 7 novembre 1975, n. 96/1, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(428)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 novembre 1975, n. 558, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro), via Puccinotti, 33.

(426)

OSPEDALE CIVILE DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 dicembre 1975, n. 253, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 gennaio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(427)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760160)